



PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO PROVINCIALE  
(COPIA)

Prot. 2012/34662

Deliberazione n. 42

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 21.00, presso la sala dell'Annunciata della Provincia, regolarmente convocato, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio Provinciale.

Componenti:

	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Presidente Provincia BOSONE DANIELE	X				
Presidente del Consiglio 1) POMA VITTORIO	X		12) GALAZZO Giacomo	X	
Consiglieri			13) GUARDAMAGNA Giorgio	X	
2) BOSATRA Angelo		X	14) INVERNIZZI Ruggero	X	
3) CALABRO' Roberto	X		15) MONTAGNA Claudia		X
4) CEFFA Andrea	X		16) NOVAZZI Felice	X	
5) CORSICO PICCOLINI Emanuele	X		17) RAMPONI Alessandro	X	
6) DONATO Maurizio	X		18) ROCCA Giampiero	X	
7) DRAGHI Martina	X		19) SALA Michela		X
8) FACCHINOTTI Marco	X		20) SALA Raffaele	X	
9) FAZZINI Pierangelo	X		21) SPIALTINI Enzo Maria	X	
10) FERRARI Giovanni	X		22) STELLA Ezio	X	
11) FIAMBERTI Riccardo	X		23) TORLASCHI Giovanni	X	
			24) ZANINI Giannino	X	

Intervenuti N. 22

Assenti N. 3

Con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Sabina Pezzini

Assume la presidenza del Consiglio Vittorio Poma

Scrutatori i Consiglieri: Corsico Piccolini, Sala Raffaele e Sala Michela

OGGETTO: LINEE GUIDA PROVINCIALI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA AL FINE DI MINIMIZZARE GLI EFFETTI MOLESTI, SOPRATTUTTO ODORIGENI, SUL TERRITORIO.

L'atto si compone di n.6 pagine  
- Allegato I Linee Guida: n. 8 pagine  
- Allegato A interventi : n. 4 pagine

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri Bosatra e Michela Sala. Presenti in aula n. 24 Consiglieri.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**Sentita** la relazione dell'Assessore Lasagna e gli interventi (Allegato A);

**Preso atto** della normativa europea e nazionale che consente l'utilizzo dei fanghi di depurazione quali ammendanti/fertilizzanti in campo agronomico ed in particolare:

- della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
- del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99: "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

**Ricordata** la specifica normativa regionale in materia:

- D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944: "Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi", contenente alcune ulteriori indicazioni prescrittive sull'uso dei fanghi in agricoltura sul territorio lombardo,
- L.R. 12 luglio 2007 n. 12: "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione rifiuti" che in particolare all'art. 8 commi 8 e 9, nelle more dell'entrata in vigore della revisione della D.G.R. sopra citata, vieta alle Province di emettere nuove autorizzazioni relative all'utilizzo di fanghi in agricoltura;
- L.R. del 18/04/2012 n. 7: "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione";

**Considerato** che, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 8 della citata L.R. 12/2007: "Entro il termine di cui al comma 7 (90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge) la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003 n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative ai rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurre la pericolosità nell'impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli" la revisione non è a tutt'oggi ancora stata redatta, tuttavia l'art. 12 della L.R. n. 7/2012 ha fissato l'uscita di tali linee guida al 30 giugno 2012;

**Dato atto** che la Regione Lombardia ha emesso una D.G.R. (n. 8/9953/2009) che prevedeva la progressiva sospensione dell'attività di spandimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue, che è stata annullata a seguito di sentenza del TAR Lombardi – Milano sez. IV n. 1228 del 3/5/2011;

**Rilevato** che, nell'ambito del territorio della Provincia di Pavia, tale attività di recupero fanghi in agricoltura è molto diffusa (il 50% del recupero fanghi in agricoltura della Regione Lombardia avviene in Provincia di Pavia) sia per la concentrazione degli impianti di trattamento di tali rifiuti sul territorio provinciale, sia per ragioni di vocazione agricola del territorio e della venuta meno della possibilità di fertilizzazione con altri concimi organici (vedi letame);

**Appurato** che tale pratica agronomica svolta sul territorio, al di là dei provati benefici agronomici che produce, ha fatto insorgere in maniera sempre più massiccia una problematica di ordine igienico sanitario, legata essenzialmente all'impatto odorigeno spesso molesto che l'utilizzo di tali fanghi provoca sulla popolazione dei Comuni sul cui territorio è svolta, facendo insorgere una conseguente e legittima preoccupazione riguardante tale pratica agronomica;

**Preso atto che:**

- la Provincia di Pavia, consapevole della rilevanza di tale attività di gestione rifiuti sul proprio territorio, ha da ormai molti anni sviluppato un'importante esperienza di tipo tecnico – scientifico sulla gestione di tali rifiuti e sull'impatto dell'uso di essi sui terreni agricoli.  
In tal senso ha promosso una serie di studi approntati da istituti universitari, sul possibile inquinamento da sostanze organiche ed inorganiche sui terreni e sulle colture interessate da tale pratica agricola, nonché, unica provincia lombarda, ha realizzato, a fini di controllo, la mappatura del proprio territorio in relazione ai vincoli normativi, territoriali e di caratterizzazione dei terreni agricoli che vietano tale tipologia di recupero;
- in relazione a quanto premesso sopra, la Provincia di Pavia intende adottare delle linee guida che permettano sia ai Comuni sia alle aziende che svolgono l'attività di spandimento fanghi, sia alle Aziende Agricole, di dotarsi di strumenti rispettivamente di controllo e operativi per il contenimento degli effetti di molestie olfattive provocate da tale attività del territorio;
- la Provincia di Pavia intende trasmettere tali indicazioni di tipo gestionale e tecnico alla Regione Lombardia, quale Ente superiore dotato di poteri normativi, affinché ne sia adeguatamente informata ed al contempo ne possa avere indicazioni per la redazione delle linee guida previste, come citato, nella L.R. 12/2007;

Vista la DGP n. 142 prot. 26514 del 04/05/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2012 e in particolare l'obiettivo 4200 e l'azione:

- 3 "Iniziative riguardanti alcune tipologie di rifiuti, la cui gestione è particolarmente significativa e/o problematica sul territorio provinciale";

**Preso atto che** la pratica di cui trattasi, predisposta dal competente Ufficio, è stata depositata presso l'Ufficio Consiglio per la presa visione nei termini di cui all'art. 46 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale e che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 62 c. 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, in data 22/05/2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Tutela Ambientale, Anna Betto, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 29/05/2012;

- Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
  - Presenti in aula e votanti n. 24
  - Voti favorevoli n. 24

A seguito delle suddette risultanze,

### **DELIBERA**

1. di approvare le linee guida provinciali di regolamentazione dell'attività di spandimento fanghi sui terreni agricoli al fine di minimizzarne gli effetti molesti, soprattutto odorigeni, sul territorio (Allegato 1)
2. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione non comporta l'assunzione di oneri di natura economica a carico dell'Ente.

### **SUCCESSIVAMENTE**

- Riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire, attraverso il recepimento delle Linee Guida ai Comuni, alle aziende che svolgono attività di spandimento fanghi ed alle Aziende agricole di dotarsi di strumenti di controllo ed operativi al fine di contenere gli effetti di molestie olfattive sul territorio provinciale;
- Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Leg.vo 267/2000;
- Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
  - Presenti in aula e votanti n. 24
  - Voti favorevoli n. 24

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



## PROVINCIA DI PAVIA

LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA AL FINE DI MINIMIZZARNE GLI EFFETTI MOLESTI, SOPRATTUTTO ODORIGENI, SUL TERRITORIO.

### PREMESSE

Il presente documento nasce dall'esigenza di regolamentare il recupero a fini agronomici dei fanghi di depurazione (rifiuti speciali non pericolosi), che derivano dai processi di depurazione negli impianti che trattano acque reflue domestiche e/o da insediamenti produttivi. La finalità è quella di massimizzarne i benefici e ridurre in particolare gli effetti molesti, soprattutto odorigeni, sul territorio della Provincia di Pavia dove tale attività viene svolta.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 319/76 (cosiddetta "Merli"), è iniziata la costruzione e l'attività degli impianti di trattamento delle acque reflue sia domestiche sia industriali.

A fronte di un continuo aumento della produzione di fanghi di depurazione è stato necessario, a livello Comunitario, definire principi ed obiettivi per la protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo, nell'utilizzo di tali rifiuti.

I fanghi derivanti dalla depurazione biologica possono essere recuperati come materiale a beneficio dei terreni agricoli con funzione simile agli ammendanti e/o correttivi in sostituzione di prodotti chimici e/o fertilizzanti organici. Pertanto, è necessario incoraggiare questo loro utilizzo a condizione che vengano stabiliti dei requisiti sia agronomici sia chimici (concentrazione di metalli ecc.) nonché limiti quantitativi alla loro immissione nell'ambiente agricolo.

Alla normativa europea è seguita dunque l'inerente normativa nazionale e regionale elencata di seguito.

In particolare, la normativa della Regione Lombardia, che regola l'attività di recupero rifiuti in agricoltura, contiene alcune prescrizioni più stringenti riguardo le caratteristiche chimico fisiche dei fanghi che devono essere utilizzati, nonché sulle condizioni ambientali ed agronomiche di spandimento. Tale normativa tuttavia è stata dichiarata suscettibile di ulteriori approfondimenti e modifiche a partire dall'entrata in vigore della L.R. 12/2007, anche se, a tutt'oggi, tale revisione normativa non è stata fatta né tantomeno resa vigente.

In considerazione del fatto che:

1. la Provincia di Pavia rappresenta nel contesto lombardo il territorio dove tale attività si svolge in maggior misura (si calcola che nel 2011 sia stato utilizzato per il recupero agronomico un quantitativo di fango trattato TQ di circa 390.000 t, su una superficie di circa 14.000 Ha, pari al 10% circa della SAU disponibile per tale attività di fertilizzazione);
2. la diffusione di questa attività è giustificata dai seguenti fattori:



- a. concentrazione sul territorio provinciale di impianti di trattamento di tali rifiuti non pericolosi;
  - b. forte vocazione agricola di gran parte del territorio provinciale;
  - c. buon potere ammendante e fertilizzante di tali fanghi trattati ;
  - d. sensibile diminuzione della zootecnia, sul territorio provinciale, con relativo calo della possibilità di ricorrere alla tradizionale fertilizzazione con concimi organici (quali il letame) fondamentali per l'apporto di sostanza organica nei suoli;
  - e. graduale diminuzione, nei terreni provinciali, della componente unica sui terreni agricoli a seguito di pratiche monocolturali con conseguente calo della fertilità e necessità di ricorrere a fertilizzanti dotati di una forte componente di materiale organico .
3. tale attività di recupero ha comportato tuttavia una graduale recrudescenza delle problematiche legate alla fase specifica dello spargimento sul suolo dei fanghi riguardanti soprattutto il diffondersi di emissioni odorigene moleste con conseguente disagio della popolazione interessata, nonché l'innescarsi di una conseguente forte preoccupazione riguardante la sicurezza ambientale ed igienica di tale attività.

La Provincia di Pavia, forte anche dell'esperienza maturata in ambito tecnico-scientifico sull'uso agricolo di tali rifiuti, ha realizzato una serie di studi sul possibile inquinamento da sostanze organiche ed inorganiche sui terreni e sulle colture interessate da tale pratica agricola e una mappatura provinciale dei terreni dove tale pratica agricola è possibile o meno, al netto dei vincoli normativi ed ambientali.

Premesso quanto sopra e facendo salva la normativa vigente di settore, con la pubblicazione di queste linee guida la Provincia di Pavia intende offrire, consigliandone l'adozione, agli operatori di settore, nonché ai Comuni, alcune ulteriori norme tecniche la cui osservanza può rendere possibile il contenimento delle emissioni odorigene che derivano dal recupero dei fanghi in agricoltura.

Nelle presenti linee guida verranno dunque definite le modalità di gestione dei rifiuti trattati e destinati alla distribuzione in campo, prima dell'uscita degli stessi dall'impianto di trattamento, durante il trasporto e nel corso dello spargimento sui suoli agricoli.

Verranno poi formalizzate alcune consuetudini, già normalmente poste in essere, riguardanti le modalità di comunicazione, da parte degli impianti di trattamento, delle campagne di spandimento agli Enti di controllo (Provincia, ARPA-Pavia, Comuni, Corpo Forestale dello Stato).

Tali indicazioni possono essere applicate anche ad altri tipi di fertilizzanti, ammendanti o correttivi quali: reflui zootecnici, ammendante compostato, gessi di defecazione, borlanda, pollina e letame.

Il presente documento risponde alle indicazioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 99/92 "Competenze delle Province".

## DEFINIZIONI

**Rifiuto** (Art. 183 comma 1, lett. a del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

**Fango** (Art. 2 comma 1 lett. a del D.lgs. 99/92 e lettera o del punto 2.1 dell'allegato alla D.G.R. 18/4/2012 n. 9/3298): i residui derivanti dai processi di depurazione:

1. delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera h art. 1 quater L. 670/76;
2. delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1;
3. delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni: tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1.

**Fanghi trattati** (Art. 2 comma 1 lett. b del D.lgs. 99/92): i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.

**Fango stabilizzato** (lettera p del punto 2.1 dell'allegato alla D.G.R. 18/4/2012 n. 9/3298): fango che ha perso le caratteristiche originarie di putrescibilità mediante l'applicazione di trattamenti di digestione aerobica od anaerobica (sa cui risulti un abbattimento delle sostanze volatili – S.S.V.- del 20%) o, in alternativa, trattamenti chimici o termici. Per l'abbattimento si consideri la seguente relazione:

$$\Delta S.S.V\% = [1 - ssV2/ssv1 \times (100 - ssV1)/(100 - ssV2)] \times 100$$

dove S.S.V1= % S.S.V sul secco fango fresco; S.S.V2=% S.S.V. sul secco fango stabilizzato; S.S.V=  $100 * [1 - (R_{600^{\circ}C}/R_{105^{\circ}C})]$  con  $R_{105^{\circ}C}$ = residuo secco a 105 C e  $R_{600^{\circ}C}$  = residuo secco a 600°C.

**Fango igienizzato** (lettera q del punto 2.1 dell'allegato alla D.G.R. 18/4/2012 n. 9/3298): fango che, a seguito di idoneo trattamento (es. compostaggio, trattamento chimico, biologico, termico, con radiazioni), ha un contenuto di agenti patogeni (caratteristiche microbiologiche) per l'uomo e per gli animali entro i limiti indicati nella Tabella 2 di cui al punto 7.4.2.

**Recupero** (Art. 183 comma 1, lett. t del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.): qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

**Concime organico** (art. 2 comma 1 lett. p del D.lgs. 75/10): un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice.

**Ammendanti** (Art. 2 comma 1 lett. z del D.lgs. 75/10): i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2.

**Utilizzazione** (Art. 2 comma 1 lett d del D.lgs. 99/92): il recupero dei fanghi mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.

**Applicazione al terreno** (Art. 74 comma 1, lett. o del D.lgs. 152/2006): l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno.

**Inquinante** (Art. 74 comma 1, lett. gg del D.lgs. 152/2006): qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 parte terza del citato decreto.



## NORMATIVA

### Comunitaria

- Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

### Statale

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. : "Norme in materia ambientale"
- D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 99: "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

### Regionale

- D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944: "Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt.27 e 28 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R3), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi".
- L.R. 12 luglio 2007 n. 12: "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione rifiuti".
- L.R. 18 aprile 2012 n. 7: "Misure per la crescita , lo sviluppo e l'occupazione".

### Complementare

- Proposta di revisione della dir 86/278/CEE "Working document on sludge" (3RD Draft) 27 aprile 2000, predisposto dalla Commissione I della Direzione Generale Ambiente. \*
- 2001/C14/26: Parere del comitato economico e sociale in merito alla "Revisione della Direttiva 86/278/CEE sull'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" \*
- D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina dei fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge 7luglio 2009, n. 88.
- D.M. 19 aprile 1999 Approvazione del codice di buona pratica agricola.
- L.R. 15 dicembre 1993 n. 37 Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici.
- D.G.R. Lombardia 7 novembre 2006 n. 8/3439 (nitrati)
- D.G.R. Lombardia 2 agosto 2007 n. 8/5215 (nitrati)





- Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e succ. modifiche ed integrazioni
- D.G. R. Lombardia 27 giugno 2005 n. 8/220 – Approvazione del PRGR
- D.G.R. 18 aprile 2012 n. 9/3298” Linee guida regionali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”

## **SISTEMI DI PREVENZIONE/TRATTAMENTO IN IMPIANTO DELLE EMISSIONI DAI RIFIUTI TRATTATI E PRONTI PER IL RECUPERO AGRONOMICO**

Gli accorgimenti da porre in atto affinché il fango trattato (= avente caratteristiche chimiche, biologiche e microbiologiche conformi alla normativa per poter essere utilizzato in agricoltura) possa essere considerato stabilizzato e dunque non generare emissioni odorigene moleste all'atto dello spandimento sono le seguenti:

1. favorire il più possibile l'ingresso in impianto di fanghi/rifiuti di depurazione che abbiano già subito un processo di stabilizzazione (aerobica, anaerobica o mista);
2. per il fango palabile trattato ed igienizzato e dopo lo stoccaggio in impianto prevedere, in fase di carico del fango pronto alla distribuzione una movimentazione dei cumuli atta a favorire l'aerazione dei rifiuti e l'allontanamento di prodotti aeriformi derivanti dall'azione batterica (ammoniaca e sostanze odorigene, quali solfuri per i gessi di defecazioni) che possono essere rimasti intrappolati nella massa;
3. se all'atto della movimentazione del cumulo per il trasporto si sviluppano odori o vapori ammoniacali particolarmente forti e persistenti, sintomo di una stabilizzazione non ottimale del fango, è necessario che il cumulo rimanga in impianto e sia sottoposto ad ulteriore maturazione nel caso di trattamenti biologici o ad un ulteriore passaggio di trattamento nel caso di trattamenti chimici o fisico chimici;
4. in ogni caso prevedere delle verifiche sulla stabilizzazione del fango in uscita che tenga conto della relazione introdotta dalla D.G.R. 18 aprile 2012 n. 9/3298” Linee guida regionali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”, relativamente alla definizione di “fango stabilizzato”, riportata nel seguente atto.

## **TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti destinati al recupero in agricoltura (pertanto anche dei rifiuti uscenti dall'impianto di trattamento) è soggetto ad iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le ivi previste categorie e classi (categoria 4 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) ed in generale agli obblighi previsti nella parte IV del D.L.vo 152/2006.

Non è da considerarsi trasporto la movimentazione interpodereale dei rifiuti, effettuata con i mezzi che dovranno svolgere lo spandimento sui terreni, purché non vengano percorse o attraversate strade pubbliche (comunali, provinciali o statali).

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario, in particolare alla partenza dall'impianto e fino all'arrivo in campo e viceversa (anche a mezzo vuoto) il mezzo deve:

- avere adeguata copertura del cassone (con telo o copertura rigida), in buone condizioni;



- essere pulito esternamente con assenza di possibili perdite esterne di rifiuto dal cassone;
- evitare quanto più possibile il passaggio attraverso centri abitati;
- su strade sterrate mantenere una velocità adeguata al fine di non provocare eccessiva polverosità ed accidentali perdite di carico;
- essere trasportato da cisterna nel caso di fanghi/rifiuti pompabili.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi. I mezzi devono essere bonificati prima del loro utilizzo in agricoltura, qualora abbiano trasportato altri rifiuti estranei a questo utilizzo ed al termine del ciclo di trasporto di rifiuti impiegati per il recupero in agricoltura.

Se il trasporto è relativo a fanghi disciplinati dal D.lgs. 99/1992 la documentazione di accompagnamento è costituita dal formulario previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da documentazione comprovante l'adesione al SISTRI.

## MISURE DA ADOTTARE ALL'ATTO DELLO SPARGIMENTO IN CAMPO

### Antefatto

L'utilizzo di fanghi in agricoltura, riconosciuti quali apporto fertilizzante dalla normativa comunitaria, sono soggetti non solo alle norme ambientali, ma anche all'applicazione delle norme riguardanti l'agricoltura con particolare riferimento alla Direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati da fonti agricole.

La Regione Lombardia ha recepito la Direttiva con una serie di provvedimenti tesi ad implementare un programma d'azione volto alla protezione delle acque designando zone vulnerabili (ZV) e zone non vulnerabili (ZNV).

La Direttiva impone periodi di sospensione nella distribuzione in agricoltura di reflui zootecnici e fanghi da depurazione nei periodi invernali nelle ZN. Tale disposizione è stata recepita dalla Regione Lombardia con la d.g.r. 8/5868 del 21/11/2007 e s.m.i. estendendo il divieto anche alle ZNV.

Premesso ciò, la Provincia di Pavia – Settore Tutela Ambientale, nell'ambito del contesto nel quale sono state elaborate le presenti linee guida, si impegna, tramite la formulazione di una proposta basata su dati oggettivi e scientificamente provati, a confrontarsi con la Regione Lombardia affinché quest'ultima conceda deroghe ai divieti invernali riguardo l'utilizzo di fanghi biologici in agricoltura nelle ZNV. I risultati di tale confronto concorreranno all'opportuno aggiornamento delle presenti linee guida.

### Misure da adottare

Sul campo destinato al recupero dei rifiuti e/o ammendanti –correttivi il materiale scaricato non potrà essere lasciato incustodito, ogni cumulo dovrà essere immediatamente distribuito ed interrato mediante aratura (se in coltura seminativo) o discatura profonda (se in coltura arborea). I rifiuti e/o ammendanti-correttivi in forma pompabile devono essere iniettati direttamente nel terreno.

In ogni caso sul terreno oggetto del recupero non può essere accumulato un quantitativo di fango spandibile superiore ai 30 mc. Entro il tramonto non possono essere lasciati cumuli sul suolo agricolo e le operazioni di interrimento devono essere terminate. Quest'ultima operazione deve portare alla assoluta assenza di fango sulla superficie del terreno. La persistenza di eventuali cumuli residui, dovuta esclusivamente a cause di forza maggiore (es. grave guasto mezzi, infortuni

significativi...) deve essere comunicata entro la giornata a Provincia di Pavia, ARPA e Comune interessato.

Le operazioni di distribuzione dei fanghi devono essere svolte nella più assoluta osservanza delle buone pratiche agricole.

L'adozione di dispositivi iniettori che incorporano i fanghi liquidi al terreno all'atto della distribuzione consente di limitare sostanzialmente l'emissione di odore ed ammoniacca.

I risultati conseguiti all'iniezione dei fanghi sono:

- le perdite di azoto si riducono entro un 5% del totale apportato assenza di formazione di aerosol durante la distribuzione;
- eliminazione dello scorrimento superficiale;
- eliminazione della possibilità di contaminazione per "contatto diretto".

Si ricorda che, a norma di legge, è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia.

Si ribadisce che, in caso di colture in cui non è possibile effettuare l'aratura (coltivazioni arboree), dovrà essere effettuata una accurata discatura profonda e, qualora possibile, una successiva ricopertura del terreno con paglie o stocchi.

La eventuale copertura dei terreni agricoli utilizzati con paglie o stocchi è da applicarsi soprattutto in prossimità (50-100 metri) di abitazioni.

Le operazioni di spandimento fanghi sul terreno devono essere il più possibile evitate in concomitanza delle ore (variabili da stagione a stagione e a seconda delle condizioni meteorologiche) di forte variante termica che favorisce la formazione di emissioni odorigene in generale.

A seguito del riscontro di conclamate situazioni di disagio segnalate dalla popolazione, è auspicabile siano attivati fra i Comuni e le ditte che svolgono attività di recupero fanghi in agricoltura, appositi accordi che prevedano oltre a quanto previsto dalla normativa regionale:

- ulteriori periodi dell'anno (caratterizzati da ampia variabilità termica o da alte temperature medie) in cui limitare l'attività;
- che le operazioni di spandimento fanghi sul terreno siano evitate in concomitanza delle ore più calde dei periodi estivi, nelle quali il rischio di disagio odorigeno può essere elevato. In queste fasce orarie potranno proseguire le operazioni di interrimento dei fanghi.
- l'ampliamento, anche temporaneo, della zona di rispetto dalle abitazioni più esterne del centro abitato (fissata per legge a 100 metri) in cui non svolgere operazioni di spandimento.

Le Az. Agricole che usufruiscono del recupero di rifiuti a fini agronomici sui propri terreni dovranno prevedere, nel contratto di assenso (lettera g, comma 3 art. 9 del D.lgs. 99/92) stipulato con le Ditte spanditrici, l'adozione e l'osservanza delle misure descritte sopra sui propri campi agricoli.

Si ricorda inoltre che il punto 2.2.16 dell'allegato 1 della D.G.R. Lombardia n. 7/15944 del 30.12.2003 recita: "i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato e non possono essere oggetto di contemporaneo utilizzo agronomico di reflui zootecnici".



## **DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE AGLI ENTI PREPOSTI (COMUNE, PROVINCIA E ARPA) DA PARTE DELLE DITTE CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO FANGHI**

A fini statistici e di controllo è necessario che la Ditta utilizzatrice di fanghi in agricoltura, oltre alla documentazione amministrativa prevista dal D.lgs. 99/92 e dal D.lgs. 152/06, invii alla Provincia di Pavia, al Comune dove insistono i terreni da utilizzare, all'ARPA di Pavia ed eventualmente ad altri Enti di controllo, anche utilizzando la pec, la seguente documentazione:

- entro le 18.00 della sera precedente e comunque non oltre le ore 9.00 della giornata in cui si intende svolgere lo spandimento, comunicazione contenente: la Az. Agricola interessata ed i Comuni interessati dallo spandimento, i riferimenti (data invio o protocollo) alla documentazione precedentemente inviata (notifica, analisi fanghi e terreni), i fogli e mappali interessati dallo spandimento;
- nel caso, comunicazione di interruzione o rinvio dei lavori;
- comunicazione di fine lavori una volta conclusasi la campagna;
- una volta all'anno comunicazione comprendente: 1) per Az. Agricola: il quantitativo di spandimento TQ e di ettari utilizzati /anno; 2) per Comune: il quantitativo di spandimento TQ e di ettari utilizzati /anno .

## **COMPARTICIPAZIONE ALLE AZIONI DI CONTROLLO DA PARTE DELLE DITTE CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO FANGHI**

Al fine di avviare una campagna di controllo, in aggiunta alle attività già istituzionalmente svolte dall'Amministrazione Provinciale di Pavia, le Ditte che provvedono allo spandimento dei fanghi, si impegnano, tramite apposito accordo di durata triennale e rinnovabile, stipulato con la Provincia di Pavia – Settore Tutela Ambientale – U.O. Rifiuti entro il mese di giugno 2012, a contribuire con € 0,15 per ogni tonnellata di prodotto distribuito ad un apposito fondo, costituito presso l'Amministrazione Provinciale di Pavia – Settore Tutela Ambientale (U.O. Rifiuti), che sarà utilizzato esclusivamente per una attività straordinaria di controlli che indagheranno la composizione dei prodotti distribuiti sui terreni, la matrice terreno e la situazione odorigena, dando luogo ad una documentazione che sarà inviata ai Comuni interessati e presentata/pubblicizzata a scopo di informazione pubblica.

Il versamento di tale contributo avverrà entro il 30 giugno per l'anno 2012 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi dell'accordo, riferendosi al quantitativo di fanghi sparsi nell'anno precedente.

La pianificazione e gestione di tale attività sarà in capo alla Amministrazione Provinciale di Pavia – Settore Tutela Ambientale, U.O. Rifiuti.



**LINEE GUIDE PROVINCIALI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA AL FINE DI MINIMIZZARE GLI EFFETTI MOLESTI, SOPRATTUTTO ODORIGENI, SUL TERRITORIO**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POMA: "Punto 6 Linee Guida provinciali di regolamentazione dell'attività di spandimento fanghi in agricoltura al fine di minimizzare gli effetti molesti, soprattutto odorigeni, sul territorio.  
Relatore Assessore Lasagna."

ASSESSORE LASAGNA: "Si tratta del compimento di un percorso iniziato da circa 8 mesi e che ha visto coinvolti, in modo importante, la Commissione Ambiente e la Commissione Agricoltura in merito allo spandimento di fanghi in agricoltura.

Si tratta di una attività che a livello regionale vede la Provincia di Pavia come quella maggiormente coinvolta. Sono noti a tutti i disagi odorigeni, gli odori talvolta molesti che tale attività genera, siamo stati sollecitati da una pluralità di soggetti a metter mano alla problematica consapevoli che la potestà regolamentare rispetto ai fanghi è di competenza regionale.

Infatti siamo qui a parlare di Linee Guida e non di Regolamento. Linee Guida che sono di fatto delle buone pratiche che auspichiamo vengano fatte e vengano seguite e che vogliono essere anche uno stimolo alla Regione perché quanto prima proceda con un vero e proprio Regolamento, tenendo conto anche delle problematiche e delle peculiarità della Provincia di Pavia che da sola smaltisce sul proprio territorio, per una serie di elementi a contorno, oltre il 50% dei fanghi prodotti dall'intera Regione Lombardia.

Queste Linee Guida nascono da un momento di dialogo ampio che, oltre alle Commissioni Consiliari competenti, ha visto il coinvolgimento di tutti i Comuni nei quali vengono sparsi i fanghi, delle Associazioni agricole, delle aziende che distribuiscono i fanghi. Si è avuto un passaggio anche con le Associazioni ambientaliste che hanno dato dei suggerimenti che verranno tenuti in debito conto anche nella parte attuativa e di fatto, oltre a prevedere alcuni dettagli nello spandimento, condivisi sia con il mondo agricolo che con le ditte che appunto fanno spandimento, si è arrivati a prevedere alcune migliori pratiche agricole che poi nell'ambito della Commissione Agricoltura verranno anche inserite nel Regolamento di Polizia rurale, come si era concordato, tra le quali vi sono, ad esempio, l'aratura contestuale allo spargimento, mentre oggi si andava solo a fare una semplice discatura, mediante questo accordo questo patto di buona volontà con le società, si è arrivati che, una volta approvati, si andrà all'aratura.

Questo si spera, l'esperienza ci porta a dire questo, riduca gli odori molesti che vengono emessi, perché comunque si va ad interrare il prodotto, poi si va a prevedere appunto degli aspetti in merito a come si può definire un fango stabilizzato, un fango trattato proprio per limitare, il più possibile, questo disagio olfattivo.

Un altro elemento di novità rappresenta un accordo, ripeto è sempre un patto fra gentiluomini, se vogliamo chiamarlo così, ma che ha visto tutti i soggetti partecipare in merito alla costituzione di un Fondo in capo alle ditte che spandono i fanghi, specificatamente dedicato a una campagna di analisi che rappresenterà essenzialmente tre campi: il campo degli odori quindi andare a misurare il disagio olfattivo per avere un termine di paragone; misurare la qualità, la composizione dei fanghi e soprattutto, una preoccupazione che si è avuta, andare a verificare la qualità dei terreni dove lo spargimento dei fanghi avviene con regolarità e magari è in essere da più e più anni.

Per fare questa attività di controllo è stato previsto un contributo volontario di 15 centesimi per tonnellata di fango all'anno. Si andrà a costituire questo Fondo specificatamente presso il Settore

Ambiente con l'obbligo fondo vincolato che va ad aggiungersi ai controlli che già vengono fatti nell'ambito della Convenzione in essere con ARPA. Quindi oltre ai controlli già in essere nell'ambito della Convenzione onerosa con ARPA, approvata proprio da questo Consiglio Provinciale, si andrà a costituire questo Fondo per ulteriori analisi che farà anche tesoro di alcune esperienze pilota già fatte negli scorsi anni.

Un altro aspetto che viene inserito nelle Linee Guida è quello della documentazione aggiuntiva da produrre agli Enti preposti: Comune, Provincia e ARPA, all'atto dello spargimento proprio per avere la massima informativa e la massima possibilità di andare a fare dei controlli anche sul campo.

Le Linee Guida ovviamente sono abbastanza più complesse, però per sommi capi, questo è l'ambito sul quale vanno ad intervenire."

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POMA: "Grazie Assessore. Domande? Interventi? Consigliere Fazzini."

CONSIGLIERE FAZZINI: "Desidero solo riprendere quello che è stato illustrato dall'Assessore dal momento che le due Commissioni, Ambiente ed Agricoltura, hanno lavorato intensamente su questo tema, un tema difficile, difficile anche da mettere a fuoco, da mettere in una situazione ad assetto diverso da quello che è stato finora. È un mondo talmente variegato e disperso sul territorio che solo con una azione di concertazione, di coinvolgimento degli attori si poteva e si può pensare che abbia un risultato, l'applicazione di queste Linee Guida.

Non dimentichiamoci che sono circa 400.000 le tonnellate che vengono sparse sul nostro territorio su 600.000 in Regione, che 14.000 ettari sono interessati, che il 9% del territorio agricolo è interessato e che su 100 Comuni avviene questa distribuzione di fanghi, quindi un fenomeno che interessa buona parte della Provincia, tanto per cambiare la Lomellina su questo fronte è particolarmente esposta.

Allora è giusto mettere in risalto questo perché sono stati sentiti i proprietari degli impianti di trattamento, coloro che distribuiscono, gli agricoltori stessi, le Associazioni ambientaliste che sull'argomento avevano qualcosa da dire e hanno qualcosa da dire e insieme ne sono uscite queste Linee Guida che, sappiamo per certo, la Regione sta anch'essa ufficialmente emettendo come direttiva regionale e il nostro contributo non è un contributo ovviamente inutile ma è un contributo che viene dal territorio, dall'esperienza che abbiamo raccolto.

La cosa importante, che va ribadita, è che i controlli, che oggi si fanno su queste attività, non superano l'1% dell'attività stessa; con questo sistema di autofinanziamento, io lo chiamo così, cui saranno sottoposti coloro che distribuiscono fanghi, si potrà andare ben oltre ed avere maggiori garanzie sia per la qualità dei fanghi e sia per la metodologia seguita per lo spargimento sul territorio. È un passo in avanti, il tempo ci dirà se abbiamo ragione, non siamo certamente all'ottimo, ma una considerevole situazione migliore l'abbiamo raggiunta."

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POMA: "Altri che chiedono di intervenire? Consigliere Guardamagna."

CONSIGLIERE GUARDAMAGNA: "Tema sicuramente interessante che ha impegnato, a vari livelli, le Amministrazioni, gli Enti Pubblici, parlo in particolare dei Comuni e in particolare della zona Lomellina dove è evidente che la maggiore quantità di questi prodotti viene sparsa.

Al di là dell'efficacia che possa avere un documento di questo genere, noi comunque lo approviamo, riconoscendo che è sicuramente un passo avanti, come è stato detto ma non è chiaramente il passo esaustivo di questa vicenda che peraltro non compete direttamente alla

Provincia, sappiamo perfettamente quali sono gli iter autorizzatori di questi impianti e devo dire che ne abbiamo anche patito e stiamo anche patendo i riflessi negativi sul territorio.

Molte delle prescrizioni, comunque dei suggerimenti, che sono contenuti in queste Linee Guida sono per altro già esistenti e prescritte dalle norme vigenti, ciò non toglie che sia buona cosa che la Provincia oggi si trovi a dover istituire queste Linee Guida. Io credo che stia più nella buona volontà, nella responsabilità poi dei soggetti che fanno parte di questa operazione, parlo principalmente degli imprenditori che hanno insediato sul territorio questi impianti, dove la paura, un po' di tutti, è quella che effettivamente poi non vadano a essere stoccati i materiali di cui parliamo che peraltro sono previsti dalle norme, autorizzati dagli Enti che hanno la competenza e la potestà di farlo. Per cui credo che sia più compito della politica di fare una battaglia o comunque di riflettere approfonditamente su un tema di questo genere, perché è evidente che il comparto agricolo trae dei vantaggi dallo spandimento di fanghi che sono comunque incentivati da parte di chi li lavora e quindi hanno un inequivoco vantaggio economico.

Questo però non deve essere, non può essere, l'unico criterio, l'unico principio cui ci si deve rifare, se veramente si ha a cuore la tutela del territorio e dell'ambiente e a questi temi credo che anche il comparto agricolo non possa sottrarsi dal fare alcune riflessioni.

Quindi, sta bene per noi approvare questo documento nella speranza che la sua efficacia, il prodotto che potrà portare nel dibattito che riguarda i fanghi possa essere poi sicuramente statuito in modo diverso, magari a livelli superiori, per far sì che questa problematica possa diminuire nel nostro territorio che in questo momento veramente lo sta supportando e anche direi con parecchi malumori, giustificati, da parte dei cittadini."

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POMA: "Consigliere Invernizzi."

CONSIGLIERE INVERNIZZI: "Non ho molto da aggiungere a quanto è già stato detto. Vorrei solo dire questo che le caratteristiche agricole della nostra Provincia hanno fatto sì che da anni sia divenuta una Provincia dedita appunto allo smaltimento, per modo di dire, come ammendante di questi fanghi a costi praticamente zero, quindi questa è la ragione per cui la nostra Provincia è divenuta negli anni fonte di spandimenti di fanghi e poi la legge del libero mercato, che tanto mi è stata rivolta contro negli anni in cui ho avuto l'onore di esser Assessore all'Ambiente; è la ragione principale per cui la nostra Provincia è stata sottoposta per anni a fanghi per l'agricoltura, ma anche per la legge del libero mercato che fanno non solo, una Provincia che utilizza i fanghi della Lombardia, ma anche dell'Emilia Romagna, adesso l'Emilia Romagna purtroppo ha altri problemi però, sicuramente, molti fanghi prodotti in Emilia Romagna venivano e vengono utilizzati dall'agricoltura pavese.

Queste Linee Guida sono quanto mai opportune, ricordo che comunque la nostra provincia è già nella mappatura, è stata all'avanguardia dei terreni a livello regionale e non solo per quanto riguarda i fanghi, quindi la mappatura prima, ora queste Linee Guida; poi il personale nostro, del nostro Assessorato che è anch'esso all'avanguardia, proprio perché, sia per quanto riguarda la mappatura sia per le competenze è sempre stato utilizzato, tra virgolette, dalla Regione Lombardia proprio per elaborare dei nuovi sistemi riferiti a questi trattamenti, forse anche per l'esperienza che noi abbiamo.

Concordo che la cosa principale sarà il controllo su tutto quello che riguarda l'ambiente, certamente, ma in particolare quello di cui discutiamo questa sera, i fanghi, controlli che devono essere fatti naturalmente, con le risorse, quindi molto opportuno quello che è stato previsto nelle Linee Guida, senza risorse non si possono fare i controlli, ARPA con le condizioni che abbiamo fatto sappiamo che ha sempre la diatriba 'tocca a me, non tocca a me, tocca agli altri, quindi le risorse devono essere comunque reperite, per cui queste Linee Guida, anche in questo senso, possono essere molto utili.

Nella speranza quindi che vengano recepite al più presto come Regolamento Regionale, naturalmente, il nostro è un voto favorevole."

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POMA: "Grazie Consigliere, Consigliere Fiamberti."

CONSIGLIERE FIAMBERTI: "Innanzitutto per esprimere un parere favorevole a queste Linee Guida per quanto ha illustrato l'Assessore. Come ha detto il collega Fazzini è passata in Commissione Agricoltura, in Commissione Ambiente, è stato affrontato con molta attenzione questo argomento, necessitava farlo, lo abbiamo fatto, sono le Linee Guida.

Io faccio un invito all'Assessore Lasagna e al Presidente Bosone in qualità di Assessore Provinciale all'Agricoltura, ho questa impressione, correggetemi se sbaglio, avendo avuto occasione di parlare sia con l'Assessore Regionale all'Ambiente Belotti, sia con l'Assessore all'Agricoltura De Capitani, mentre l'ambiente è disponibile (diceva bene Lasagna queste sono le Linee Guida ma poi è la Regione che deve deliberare), ho l'impressione che per quanto concerne l'Assessorato all'Agricoltura, non sicuramente l'Assessore, non ho capito per quale motivo, ma magari lo possono dire chi ha fatto l'Assessore prima all'Agricoltura in questa Provincia o l'ex Presidente, ci sia stata o c'è ancora una convinzione che probabilmente a livello funzionariale o dirigenziale si stia intopando e si intopperà ancora, quindi, io seguirò con molta attenzione dall'esterno questo argomento, perché deve partire e deve andare, naturalmente ci sono considerazioni che a me non vengono in mente quali potrebbero essere, però bisogna stare attenti perché la Provincia di Pavia di questo Regolamento ne ha bisogno. Grazie."

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POMA: "Se nessun altro Consigliere chiede di intervenire io darei la parola, per un breve intervento, al Presidente Bosone."

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA BOSONE: "Grazie, solo per ringraziare l'Assessore Lasagna, i Presidenti Fazzini e Fiamberti e i Consiglieri che hanno lavorato su questo provvedimento che ritengo altamente significativo e importante per un problema molto sentito, in tutti i sensi, dalla nostra gente, da un'ampia fascia della popolazione che spesso va a detrimento della qualità della vita.

Quindi penso che noi approviamo, stasera, delle Linee Guida che tanto non sono solo simboliche perché io vieterei immediatamente lo spandimento dei fanghi, però, è chiaro che non potendolo fare possiamo solo intervenire per cercare di evitarne l'abuso, controllare in modo assoluto che avvenga in modo regolare e spingendo Regione Lombardia anche ad assumere provvedimenti conseguenti e sicuramente il problema evidenziato dal Presidente Fiamberti esiste, tant'è che io più volte ho spronato l'Assessore Regionale alla Agricoltura a far sì che la sua idea politica diventasse davvero l'idea politica anche di tutto l'Assessorato. Talvolta le cose non necessariamente sono così ed è un peccato perché le idee dell'Assessore De Capitani sono molto coincidenti con le nostre e quindi sarebbe davvero utile che l'idea politica diventasse anche l'idea che poi tutto l'apparato D.G. Agricoltura portasse avanti con convinzione insieme a noi.

Su questo ci lavoriamo tutti insieme però, penso, davvero che non sia un atto semplicemente formale quello di stasera ma sia un atto molto importante per la nostra Provincia."





PROVINCIA DI PAVIA

Riferimenti delibera

PROT. n. 34662 Class/Fasc. 2012.001.016.6

REP. n. 42

**OGGETTO:** LINEE GUIDA PROVINCIALI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA AL FINE DI MINIMIZZARE GLI EFFETTI MOLESTI ,SOPRATTUTTO ODORIGENI, SUL TERRITORIO

**Parere del Dirigente del Settore Tutela Ambientale**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pavia, 29/05/2012

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale  
Anna Betto



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Pezzini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Poma

### ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pavia, 23 LUG. 2012

Il Segretario Generale  
F.to Pezzini

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Generale  
(Sabina Pezzini)

### CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pavia, 23 LUG. 2012

Ufficio Consiglio  
F.to Rossi

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Pavia,

Ufficio Consiglio  
F.to Rossi